



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 402/18/CONS

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE
“REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE” A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 luglio 2018;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, ed in particolare l’art. 1, comma 44, che recita “*E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell’art.1, comma 6, lett.a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n.249*”;

VISTO l’art. 1, comma 45, della legge 4 agosto 2017, n.124, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, che prevede che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, siano determinati i criteri per l’individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018 recante: “*Istituzione del registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

numerazione”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR recante il “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;

VISTA la delibera n. 17/17/CIR recante “*Modifiche ed integrazioni del piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera 8/15/CIR*”;

CONSIDERATO che per utilizzo indiretto delle risorse nazionali di numerazione deve intendersi il caso in cui le risorse nazionali di numerazione, assegnate ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, vengono utilizzate da un soggetto diverso da quest’ultimo come mero identificativo dell’utente del servizio di comunicazioni mobili e personali;

CONSIDERATA la necessità di modificare l’art. 2, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, inserendo tra i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) anche i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;

CONSIDERATA la necessità di modificare l’allegato B della medesima delibera nella parte in cui si prevedono gli obblighi di comunicazione relativi allo sviluppo dell’assetto societario dei soggetti esercenti l’attività di servizi di comunicazione elettronica e degli operatori esercenti l’attività di call center, estendendo i medesimi obblighi di comunicazione anche ai soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;

CONSIDERATA l’esigenza di modificare il predetto l’allegato B nella parte in cui sono indicati gli obblighi di comunicazione relativi all’attività svolta da parte degli operatori iscritti prevedendo che i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione producano, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 26/ROC, che riporti la descrizione del servizio fornito e la tipologia di numerazione utilizzata;

CONSIDERATA la necessità di modificare l’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS inserendo nel modello 2/ROC l’attività relativa ai soggetti che usano



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indirettamente risorse nazionali di numerazione e introducendo il modello 26/ROC che riporti la descrizione del servizio fornito e la tipologia di numerazione utilizzata.

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare il sistema informativo automatizzato del ROC, introducendo il predetto modello 26/ROC per consentire ai soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione di comunicare il servizio fornito e la tipologia di numerazione utilizzata;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di integrare il modello 11/ROC relativo alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica con le informazioni concernenti l'utilizzo indiretto di risorse nazionali di numerazione da parte degli operatori titolari di autorizzazione generale quali fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione mediante accesso all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it attraverso l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Modifica dell'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunta la lettera l):

“i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione: ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione, assegnata ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, come mero identificativo dell'utente del servizio di comunicazioni mobili e personali”.

Articolo 2

Modifica dell'articolo 18 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. L'articolo 18 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“La modulistica costituisce l'allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n.1/ROC al n. 26/ROC”.

Articolo 3

Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e degli operatori economici esercenti l'attività di call center

1. Il paragrafo dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, concernente *Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e degli operatori economici esercenti l'attività di call center*, è sostituito dal seguente:

“Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, degli operatori economici esercenti l'attività di call center e dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione:

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, gli operatori economici esercenti l'attività di call center e i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5/5/ROC - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b);

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, gli operatori economici esercenti l'attività di call center e i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione, in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Articolo 4

Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'attività svolta

1. Nella sezione "Dichiarazioni relative all'attività svolta" dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunto il seguente punto:

"i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 26/ROC, che riporti la descrizione del servizio fornito e la tipologia di numerazione utilizzata."

Articolo 5

Modifica dell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS

1. All'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il modello 2/ROC, recante "*Dati generali dell'Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione*", è sostituito dal nuovo modello 2/ROC allegato alla presente delibera;
 - b) il modello 11/ROC, recante "*Servizi di comunicazione elettronica*", è integrato dal modello 11/A/ROC allegato alla presente delibera;
 - c) è introdotto il modello 26/ROC, recante "*Imprese che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione*", allegato alla presente delibera.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. I soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione, in modalità telematica, al Registro degli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Operatori di Comunicazione, mediante accesso all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it attraverso l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) a far data dal 1° novembre 2018.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità unitamente ai testi coordinati dell'allegato A e dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e ai modelli 2/ROC, 11/A/ROC e 26/ROC.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi